

**TRIBUNALE DI GENOVA  
AVVISO DI VENDITA**

**R.G.E. 722/2015**

**Avvisa della vendita senza incanto dei seguenti beni:**

**LOTTO UNICO: Abitazione in Genova – Via Bobbio n. 64, interno 2 - Piano primo – Occupato dall'esecutato. Censito al Catasto Urbano Genova, sezione STA, Fg. 25, Part. 319, Sub. 4, zona censuaria 5, cat. A5, cl 7, mq 66, rendita euro 383,47.**


DISPONE CHE

- ▶ **La deliberazione sulle offerte**, che dovranno essere presentate presso lo studio del Delegato dott. Enrico Cavanna in Via C. Barabino 24/10 a Genova, previo appuntamento telefonico al n. 010 589987 entro le ore 12.30 del giorno precedente, che avverrà ai sensi dell'art. 572 c.p.c. **il giorno 09 giugno 2016 ore 17:00 presso il Tribunale di Genova, aula n. 46 al Piano 3°**
- ▶ In caso di pluralità di offerte, si procederà immediatamente alla gara tra gli offerenti ai sensi dell'art. 573 c.p.c. con rilanci il cui ammontare minimo è stabilito in euro mille.
- ▶ LOTTO UNICO: Prezzo base: **€ 44.300,00** (quarantaquattromilatrecento /00).

La relazione di stima è disponibile sul sito internet [www.astegjudiziarie.it](http://www.astegjudiziarie.it) .

**Custode: SO.VE.MO. S.r.l.**, Istituto Vendite Giudiziarie, corso Europa n. 139, Genova, telefono 010 5299253, e-mail: [immobiliare@sovemo.com](mailto:immobiliare@sovemo.com), sito internet: [www.sovemo.com](http://www.sovemo.com)

Il Delegato  
Dott. Enrico Cavanna



## DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI VENDITE IMMOBILIARI

---

### MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

---

- 1) Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa indirizzata allo Studio del Delegato, Dott. Enrico Cavanna, entro le ore 12,30 del giorno precedente a quello fissato per l'esame delle offerte stesse. Il Delegato provvederà ad annotare sulla busta il nome di chi effettua materialmente il deposito e le altre indicazioni di cui all'art. 571 c.p.c. **Si raccomanda agli offerenti di intervenire all'apertura delle buste.**
- 2) L'offerta dovrà essere redatta in bollo da euro 16,00 e dovrà contenere:
  - a) il cognome, nome, luogo e data di nascita (o ragione sociale), codice fiscale, domicilio, stato civile del soggetto cui andrà intestato l'immobile. Le offerte possono essere presentate anche da coloro che intendono effettuare il versamento del prezzo previa stipula di contratto di finanziamento che prevede il versamento diretto delle somme erogate in favore della procedura e la garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile oggetto della vendita. Se l'offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l'offerente è minorenne, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare. L'offerta potrà essere formulata anche per persona da nominare, ai sensi dell'art.579 u.c. c.p.c.;
  - b) i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta;
  - c) ai sensi dell'art. 572 comma III c.p.c, nel caso in cui l'offerta sia pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa sarà senz'altro accolta; se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il delegato potrà far luogo alla vendita quando riterrà che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non siano state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'art. 588 c.p.c.
  - d) l'espressa dichiarazione di aver preso visione della perizia di stima.
- 3) All'offerta dovrà essere allegata una fotocopia del documento di identità dell'offerente, nonché:
  - a) un assegno circolare non trasferibile intestato al "R.E. 722/2015" per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione. Tale importo sarà trattenuto dalla procedura nel caso in cui l'offerente divenuto aggiudicatario del bene rifiuti di acquistare il bene oggetto dell'aggiudicazione.
  - b) un assegno circolare , sempre intestato "R.E. 722/2015 " a titolo di anticipazione sulle spese dell'importo pari al 15% del prezzo offerto.
- 4) L'offerta di acquisto è inefficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'art. 569, terzo comma, o se l'offerente non presta cauzione con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
- 5) L'offerta presentata è irrevocabile ai sensi dell'art. 571 comma III cpc.
- 6) In caso di aggiudicazione, l'offerente è tenuto al versamento del saldo prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine di 60 giorni dalla aggiudicazione. In caso di inadempimento, la aggiudicazione sarà revocata e l'aggiudicatario perderà le somme versate a titolo di cauzione ai sensi dell'art. 587 c.p.c.
- 7) In caso di più offerte, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.
- 8) Nel caso che venga disposto l'incanto, l'offerente che non si avvalga della facoltà di revocare la propria offerta è tenuto a partecipare all'incanto, a pena della perdita di un decimo della cauzione ai sensi dell'art. 580 cpc. Disposto l'incanto, potranno partecipare all'asta anche nuovi offerenti, purché depositino apposita istanza presso lo studio del Delegato, almeno un'ora prima dell'incanto stesso, allegando gli assegni per cauzione e spese ai sensi del punto 3) delle presenti disposizioni.

---

## CONDIZIONI DELLA VENDITA

---

1. La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere -ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore-, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
2. L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni di pignoramenti saranno cancellate. Le eventuali spese di amministrazione dell'anno in corso e dell'anno precedente la vendita non pagate dal debitore, sono a carico dell'aggiudicatario.
3. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario.
4. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

---

## PUBBLICITA' LEGALE

---

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante i seguenti adempimenti:

1. Pubblici avvisi, a cura del Delegato, ai sensi dell'art. 570 cpc;
2. Inserimento su internet, unitamente alla perizia di stima, almeno 45 giorni prima della vendita sul sito [www.astegiudiziarie.it](http://www.astegiudiziarie.it), a spese del creditore procedente;
3. Pubblicazione, sul sito internet [Genova.oggi notizie.it](http://Genova.oggi notizie.it), almeno 45 giorni anteriore alla vendita, a spese del creditore procedente;

Il testo della inserzione sui giornali e su Internet dovrà essere redatto secondo le indicazioni disponibili dalla perizia e dovrà contenere, in particolare, la ubicazione e tipologia del bene, la superficie in mq, prezzo base, giorno e ora della vendita, con indicazione del numero della procedura, senza indicazione del nome del debitore.

Il custode, il delegato alla vendita o il creditore più diligente sono autorizzati, con spese a carico della procedura, ad affiggere un cartello di pubblicità della presente vendita sul portone dell'edificio ove è sita l'unità immobiliare in vendita, e a effettuare, in caso di inerzia del creditore procedente, gli altri adempimenti pubblicitari sopra indicati.

Si segnala che il Tribunale non si avvale di mediatori e nessun compenso per mediazione deve essere quindi dato ad agenzie immobiliari.